

## Omissis

### FATTO e DIRITTO

Sono impugnati gli atti meglio specificati in epigrafe con i quali la Sottocommissione degli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Bologna per la sessione 2009, in sede di valutazione degli elaborati redatti presso la Corte di Appello di Napoli, non ha ammesso il Dott. P. S. a sostenere le prove orali sul presupposto dell'annullamento dell'elaborato relativo al parere motivato di diritto penale ai sensi dell'art. 23 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.

L'esponente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia che chiede la reiezione del gravame.

Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2011, fissata per l'esame della domanda incidentale di sospensione degli atti gravati, il Collegio si è riservato di provvedere con sentenza breve sussistendo le condizioni previste dagli artt. 60 e 74 del cod. proc. amm..

Non coglie nel segno la censura che attiene al difetto di motivazione per violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 24: in senso contrario, è agevole rilevare che la commissione ha esteso in calce all'elaborato di diritto penale le ragioni per le quali ha ritenuto di annullare il compito in quanto "*privo di significativa originalità rispetto al parere motivato n. 24 che si allega*" richiamando in sintesi l'esistenza di profili di sovrapposibilità rispetto al testo la cui consultazione non era ammessa in sede di esame.

Pertanto, come già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 16 febbraio 2007, n. 85), la indicazione del volume dal quale il compito è stato copiato (oltre che la sua allegazione al giudizio espresso dalla commissione) non consente di ritenere privo di motivazione il giudizio, né tanto meno di condividere la dedotta arbitrarietà e difetto di istruttoria, dato che proprio la specificazione di precisi riferimenti al testo scongiura tali vizi e consentono all'interessato, semmai vi fossero dubbi sull'attendibilità del giudizio, di andare a verificare la detta sovrapposibilità.

Il Tribunale giudica quindi tale motivazione esaustiva, esplicante un giudizio di carattere esclusivamente tecnico e, soprattutto, pertinente alla sfera valutativa propria del "merito" amministrativo. Spetta infatti alla commissione stabilire se un elaborato costituisce per la sua "impostazione" la copia più o meno rimaneggiata di un altro testo: giudizio, si ribadisce proprio della attività commissariale che dalla lettura di molteplici elaborati, dalla loro costante comparazione con testi di riferimento è l'unica in grado di cogliere il carattere imitativo di un compito che ne esclude l'attributo primario della genuinità.

Peraltro non appare neppure dubitabile l'esistenza di tratti di oggettiva sovrapposibilità tra il compito in questione ed il testo indicato dalla commissione esaminatrice, non utilizzabile in sede di esami.

Valga il seguente, concreto riscontro rispetto all'elaborato contestato:

– Il testo di riferimento considerato (pagina 92) dalla commissione afferma:

*“(..) Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, morte e lesioni non volute devono essere imputate all’autore del delitto base doloso in virtù del solo nesso di causalità materiale. Sarebbe quindi superflua una indagine specifica sulla sussistenza, in concreto, degli estremi della colpa in relazione all’evento non voluto. L’art. 586, dunque, al pari della norma generale sull’aberratio delicti plurilesiva di cui all’art. 83, co. 2, prevederebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ispirata alla regola del qui in re illicita versatur, in forza della quale l’autore di un delitto deve rispondere oggettivamente per le conseguente ulteriori non volute di tale delitto (da ultimo, Cass. IV, 25-1-2006).*

*Un secondo orientamento ravvisa nell’art. 586 c.p. una responsabilità per colpa specifica, fondata sull’inosservanza della norma penale incriminatrice del reato base doloso. Si è affermato, in questo senso, che l’art. 586 è norma di chiusura e di rafforzamento del sistema di tutela della vita e dell’incolumità fisica e trova applicazione se la morte è conseguenza non voluta di un delitto doloso, anche quando il fatto tipico di per sé non costituisca pericolo per il bene giuridico protetto, sempre che tra l’illecito comportamento del soggetto e l’evento non voluto (morte o lesione) sussista un rapporto di causalità materiale. L’evento lesivo è imputato al colpevole a titolo di colpa, per violazione di legge, perché l’art. 43 c.p. annovera, tra i criteri di qualificazione dei comportamenti colposi, anche l’inosservanza della legge (...);*

- Il compito in atti riporta (pagina 3) *“(..) Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, morte e lesioni non volute devono essere imputate all’autore del delitto base doloso in virtù del solo nesso di causalità materiale. Sarebbe quindi superflua una indagine specifica sulla sussistenza, in concreto, degli estremi della colpa in relazione all’evento non voluto. L’art. 586, dunque, al pari della norma generale sull’aberratio delicti plurilesiva di cui all’art. 83, comma 2, prevederebbe una ipotesi di responsabilità oggettiva, ispirata alla regola del qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu, in forza della quale l’autore di un delitto deve rispondere oggettivamente per le conseguente ulteriori non volute di tale delitto.*

*Un secondo orientamento ravvisa nella fattispecie prevista dall’art. 586 del codice penale una responsabilità per colpa specifica, fondata sull’inosservanza della norma penale incriminatrice del reato base doloso. Si è affermato, in questo senso, che l’articolo 586 è norma di chiusura e di rafforzamento del sistema di tutela della vita e dell’incolumità fisica e trova applicazione ogni qual volta la morte sia conseguenza non voluta di un delitto doloso qualunque ne sia la natura e, quindi, anche quando il fatto tipico, di per sé, non costituisca pericolo per il bene giuridico protetto, sempre che tra l’illecito comportamento del soggetto e l’evento non voluto (morte o lesione) sussista un rapporto di causalità materiale. L’evento lesivo, conseguente dal delitto doloso commesso, è imputato al colpevole a titolo di colpa, per violazione di legge, perché l’art. 43 c.p. annovera, tra i criteri di qualificazione dei comportamenti colposi (in aggiunta alla imprudenza, imperizia e negligenza) anche l’inosservanza della legge (...).*

Siamo quindi in presenza di una riproduzione fedele di una consistente porzione di testo non ammesso a consultazione che integra i presupposti di legge per disporre l’impugnato annullamento delle prove d’esame e per effetto

del quale si dequotano del tutto i profili impugnatori dedotti dalla difesa del ricorrente.

Peraltro, neppure appare condivisibile l'argomentazione svolta dal ricorrente, secondo cui le parti tacciate di plagio si riferirebbero a massime giurisprudenziali comuni riprese dal codice annotato con la giurisprudenza utilizzabili durante lo svolgimento delle prove d'esame. Invero, di tale circostanza parte ricorrente non fornisce prova, dal momento che, a fronte delle puntuali osservazioni della commissione esaminatrice, non allega agli atti di causa alcun estratto del materiale legittimamente utilizzato in sede di esame dal quale avrebbe riprodotto i brani che, secondo la commissione, sarebbero viceversa imputabili al plagio contestato.

Neppure l'istante potrebbe sostenere di aver legittimamente attinto alla motivazione della sentenza risolutiva della fattispecie richiesta (Cassazione penale, Sez. Unite, 22 gennaio 2009 n. 22676).

In proposito, si osserva che, secondo l'orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1 febbraio 2011 n. 898), è legittimo il provvedimento di annullamento di una prova scritta dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, motivato con riferimento al fatto che l'elaborato redatto dal concorrente appaia sostanzialmente mutuato dalla motivazione (e non da una massima) di una sentenza della Cassazione, in quanto tale testo non poteva essere utilizzato per valutare l'effettiva capacità e preparazione del candidato.

Difatti, l'art. 21 del R.D. 37/1934 dispone che "I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (...). Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo".

Pertanto, alla luce del chiaro disposto normativo, in sede di esame all'abilitazione alla professione di avvocato, la giurisprudenza può essere consultata in forma di sole massime riportate nei codici commentati ed "il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito a condizione che i relativi riferimenti testuali siano adeguatamente virgolettati e siano indicati gli estremi della decisione citata" (cfr. Criteri di valutazione per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2009").

Tanto significa che la consultabilità della giurisprudenza (in forma, ripetesì, di sole massime) non abilita ad una copia indiscriminata, ma anzi, al contrario, costituisce potenziale elemento di innalzamento del livello culturale dell'elaborato, nel senso che il "parere" della prova pratica deve essere "costruito" nella consapevolezza degli orientamenti giurisprudenziali vigenti al fine poi di segnalare la uniformità della propria tesi agli stessi, ovvero la ricercata difformità dagli indirizzi dominanti: è indicativo, in argomento, il criterio ministeriale di valutazione sub f) che indica ai commissari di valutare la "capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario".

Ne consegue che la fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 23, ultimo

comma, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 che prevede l'annullamento degli elaborati qualora si accerti che "il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione".

Detta disposizione deve essere letta in stretta connessione con il divieto fatto ai partecipanti alla procedura selettiva dai precedenti articoli 20, secondo comma, e 21, di comunicare fra di loro e di portare nella sede degli esami libri, scritti ed appunti di qualsiasi genere (potendo soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato) e con l'espressa previsione, per il caso di inottemperanza, di esclusione dall'ulteriore corso degli esami, previo annullamento delle prove già iniziate ovvero anche completate.

A ciò consegue che la commissione, ove in sede di correzione degli elaborati riscontri che il contenuto dell'elaborato appaia conforme e sostanzialmente sovrapponibile a pubblicazioni non ammesse ai sensi della richiamata disposizione, deve ragionevolmente ritenere che tale circostanza sia conseguente alla inosservanza del divieto di cui si è detto. Difatti, per il solo fatto della loro identità o similarità totale o parziale, è ragionevole ritenere che l'elaborato è stato redatto in violazione delle regole di comportamento stabilite dalla legge per la compilazione delle prove scritte, regole poste a garanzia della correttezza degli esami ed a tutela della par condicio dei concorrenti (Consiglio Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616).

Non ha pregio il profilo di illegittimità con cui il ricorrente lamenta che la parte asseritamente copiata non è stata evidenziata con signature e altri visibili segni di riconoscimento. Difatti, dovendo la commissione valutare l'elaborato nella sua globalità, non può esigersi che le parti oggetto di copiatura debbano essere contrassegnate con segni grafici, potendo ravvisarsi l'ipotesi del plagio nel riscontro della identità o della mera assonanza tra una parte o l'intero elaborato oggetto di correzione e la fonte utilizzata, e potendo tale comparazione riguardare congiuntamente o disgiuntamente sia l'aspetto solo formale sia l'aspetto squisitamente contenutistico, come nei casi di imitazione pedissequa, ove gli argomenti utilizzati possono essere meramente riproduttivi del contenuto del testo utilizzato come raffronto anche se con modalità espositive diverse.

Occorre infine respingere l'ultimo profilo di illegittimità concernente l'esiguità del tempo impiegato dalla commissione per la valutazione degli elaborati poiché costante giurisprudenza amministrativa oppone che non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice, allorché tali tempi siano calcolati, come nel caso in esame, in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o per quello degli elaborati esaminati. Siffatta conclusione viene normalmente giustificata con la considerazione che, di norma, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio del singolo candidato contestato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 maggio 2007 n. 2182), tenuto anche conto che in ogni caso la congruità del tempo impiegato dagli esaminatori va valutata anche con riferimento all'ampiezza degli elaborati.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso deve essere respinto, pur stimandosi equo disporre l'integrale compensazione delle spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti costituite le spese ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere

Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)